

Codice DB1425

D.D. 3 novembre 2014, n. 3004

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma b) e dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Bagnasco (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Bagnasco - lotto boschivo comunale "Varo 2" - Istanza n. 2014/21855.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTI il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed il D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 e s.m.i.;

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 2014/21855 con allegato il progetto, presentati alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Ceva - prot. n. 52495/DB1425 class. 7.100.20 14 TGLPRO24 14/2014A in data 15/10/2014, richiesta per il “Taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Varo 2” nel comune di Bagnasco (CN), presentata dallo stesso comune;

PRESO ATTO che il comune di Bagnasco è il possessore dei terreni oggetto d'intervento selvicolturale;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 22/10/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi degli articoli 2, comma b) e dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il comune di Bagnasco all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Bagnasco, per il “Taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Varo 2” così come descritti nel progetto d'intervento prot. n. 52495/DB1425 class. 7.100.20 14 TGLPRO24 14/2014 A in data 15/10/2014, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- i lavori dovranno concludersi entro quattro anni dalla data dell'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 (Autorizzazione con progetto di intervento), comma 4, anche in relazione a quanto indicato nella cartografia di inquadramento – planimetria catastale e nella nota alla cartografia;

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, n. 54-7409 e nell'Allegato – L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, articolo 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte; come anche ribadito nella comunicazione della Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Aree Naturali Protette - prot. 12498/DB10.16 cl. 13.200.20//VALINC/253/2014 A in data 3 ottobre 2014.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale “Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte” – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore vicario
Andrea Tealdi